

**ALLEGATO A****CALENDARIO REGIONALE DI PESCA ANNO 2016****Classificazione delle acque interne**

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R.11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca, le acque interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
- categoria C: acque popolate da ciprinidi.

**Acque di categoria A e B: attrezzi consentiti**

Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata.

Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l'intera stagione di pesca, ed è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l'ardiglione schiacciato.

La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.

E' consentita la pesca a lancio con esca artificiale, con moschera e camolera con massimo di tre ami.

Nell'esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l'uso di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

**Acque di categoria C: attrezzi consentiti**

Nelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con:

un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata di un solo amo ciascuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nelle acque di categoria C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione. Con le seguenti massime quantità:

bigattino	Kg. 2
granaglie	Kg. 2
boiles	Kg. 2
altre pasture	Kg. 2

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.

**Misure consentite**

E' consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:

Trota	cm. 22
Trota "lacustre"	cm. 30
Coregone	cm. 30
Luccio	cm. 40
Barbo	cm. 20
Cavedano	cm. 18
Carpa	cm. 40

(è fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di esemplari di Carpa superiori a cm 65 (sessantacinque))

Tinca	cm. 30
Persico reale	cm. 18
Cefalo	cm. 20
Cheppia	cm. 25

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamatura possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Periodi di pesca e relative modalità**

La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi appresso indicati:

- trote di tutte le varietà, a partire da un'ora prima della levata del sole di domenica 28 febbraio 2016 ad una ora dopo il tramonto di domenica 2 ottobre 2016.

La pesca è comunque vietata alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

- Coregone, 15 dicembre - 15 gennaio.
- Luccio, 15 febbraio - 15 marzo.
- Carpa, tinca, 1° giugno - 30 giugno.
- Persico reale, 1° marzo - 30 aprile.
- Cheppia, 15 maggio - 15 giugno.

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque).

Nelle Acque di categoria A, una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattiene nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.

Nelle acque di categoria B, dopo la chiusura della pesca alla trota, è consentita la pesca alle altre specie ittiche fino al 27 novembre 2016.

È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche.

**Posto di pesca**

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca ed alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Tesserino di pesca**

Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall'art.25 della medesima legge, valido per l'intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati.

Il tesserino rilasciato dalla Provincia di residenza, conforme al fac-simile che segue in calce, è predisposto dalla stessa, la quale esige, a titolo rimborso spese, per il rilascio dello stesso un corrispettivo pari a € 5,00. Si rammenta che la L.R. 11/03 dispone, all'art. 25, comma 3, la riconsegna del tesserino alle Amministrazioni provinciali entro il 30 novembre 2016. La mancata riconsegna del tesserino entro detto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro, così come stabilito dall'art.29, comma 1, lett.t bis) della L.R. 11/2003.

**Divieti e Limitazioni**

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti:

- di immettere nei corsi d'acqua la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
- esercitare la pesca al gambero (*Austropotamobius pallipes*);
- esercitare la pesca allo scazzone (*Cottus gobio*);
- esercitare la pesca al granchio di fiume (*Patamon fluviatile*);
- esercitare la pesca alla lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- esercitare la pesca all'anguilla;
- abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e dei bacini;
- gettare e depositare nei luoghi di cui all'alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
- esercitare la pesca senza licenza;
- esercitare la pesca senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale ;
- esercitare la pesca senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
- esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- esercitare la pesca nelle zone di protezione;



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.

**Calendari Provinciali**

Le Province con proprio calendario piscatorio possono:

- consentire, ai soli fini della cattura del siluro e della pratica del carp-fishing, la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua dove è possibile effettuare tale attività, per la pratica del carp-fishing possono altresì regolamentare l'uso contemporaneo di tre canne e l'eventuale uso di natanti, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie a carico degli stessi, per il posizionamento dell'esca;
- dopo la chiusura della pesca alla trota, anticipare la chiusura, nelle acque di categoria B, della pesca alle altre specie ittiche o diversamente disciplinare l'esercizio della pesca;
- regolamentare l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;
- istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo;
- consentire nelle acque di categoria C l'uso della bilancia, avente per lato massimo della rete la misura di m. 1,50, montata su asta di manovra, con il lato delle maglie almeno di mm.10, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1° maggio al 30 settembre;
- disporre misure atte al contenimento delle seguenti specie alloctone: gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarckii*), siluro (*Silurus glanis*), aspigo (*Aspius aspius*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), gardon (*Rutilus rutilus*).

Relativamente a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell'articolo 13 della L.R. 11/03, le Province nell'emanazione dei propri provvedimenti non possono comunque modificare:

- le misure minime di cattura delle specie ittiche sopraindicate;



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- modificare il numero dei capi prelevabili;
- istituire giornate di divieto di pesca,

fatto salvo per i tratti di fiume sottoposti a regolamentazione speciale in cui potranno essere introdotte, dalle Province, norme più restrittive di quanto disposto con il presente calendario regionale di pesca.

Nel caso in cui una Provincia intenda adottare un qualsiasi provvedimento, su di un corso d'acqua confinante con un'altra Provincia, detto provvedimento deve essere concertato tra entrambe le Amministrazioni.

Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11.

**Sanzioni**

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 29 della L.R 3 giugno 2003, n.11.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Fac-simile Tesserino di Pesca acque di Categoria A e B**



REGIONE MARCHE

**TESSERINO PER LA PESCA**  
nelle acque interne di Categoria A e B

Anno .....

N° ...../Provincia di ....

Rilasciato al Sig. ....

.....

Nato a .....Prov.....

Il.....

Residente a..... Prov. ....

Via.....

Licenza di pesca n° .....

.....

Firma e timbro dell'organismo che rilascia il presente tesserino

.....

Data e Firma del pescatore che riceve il presente tesserino

.....

Firma e timbro dell'organismo che riceve il presente tesserino

.....

Data e Firma del pescatore che riconsegna il presente tesserino

**CATTURA SALMONIDI (MASSIMO CINQUE CAPI GIORNALIERI)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**AVVERTENZE**

Annotare distintamente e in modo indelebile la giornata di pesca e subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati e la lettera del bacino idrografico corrispondente.

Contrassegnare il bacino idrografico esclusivamente in caso di cattura.

Per ogni giornata di pesca non possono essere catturati più di 5 (cinque) salmonidi.

Il presente tesserino dovrà essere riconsegnato alla Provincia entro il 30 novembre di ogni anno.

La non restituzione del tesserino entro il termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro, così come stabilito dall'art.29, comma 1, lett.t bis) della L.R. 11/2003.

\*\*\*

**Nota Bene**


**Si ricorda che il martedì ed il venerdì è vietato pescare  
nelle acque interne di categoria "A"**







DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



**CODICE BACINO**

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>A:</b> CONCA                   | <b>N:</b> MUSONE     |
| <b>B:</b> MUTINO                  | <b>O:</b> FIUMICELLO |
| <b>C:</b> METAURO                 | <b>P:</b> MONOCCHIA  |
| <b>D:</b> CANDIGLIANO<br>BISCUBIO | <b>Q:</b> POTENZA    |
| <b>E:</b> BOSSO                   | <b>R:</b> CHIANTI    |
| <b>F:</b> BURANO                  | <b>S:</b> FIASTRA    |
| <b>G:</b> CESANO<br>CINISCO       | <b>T:</b> NERA       |
| <b>H:</b> NEVOLA                  | <b>U:</b> TENNACOLA  |
| <b>I:</b> SENTINO                 | <b>V:</b> TENNA      |
| <b>K:</b> GIANO                   | <b>W:</b> ASO        |
| <b>L:</b> MISA                    | <b>Y:</b> FLUVIONE   |
| <b>M:</b> ESINO                   | <b>Z:</b> TRONTO     |

